



**CORTE DEI CONTI**  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

**CORTE DEI CONTI**



0009166-16/11/2018-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di  
**CREAZZO (VI)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria del Comune di  
**CREAZZO (VI)**

**Oggetto: Trasmissione delibera n. 438/2018/PRSE del 26 settembre 2018.**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 438/2018/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 26 settembre 2018.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 26/09/2018*

*composta dai Magistrati:*

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere, relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario

\*\*\*\*\*


VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/2016/SEZAUT/INPR di approvazione delle *“linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Creazzo (VI) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 417 del 23 gennaio 2018, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in ordine alle criticità rilevate a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente del 27 giugno 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 6203 del 13 luglio 2018-;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 46/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, consigliere Maria Laura Prislei

## **FATTO**

### **1) Approvazione tardiva del rendiconto 2015**

Si è rilevato che il rendiconto è stato approvato in data 17/5/2016, successivamente ai termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL, e ss.mm.ii.

L'ente ha dichiarato che il Regolamento di contabilità dell'Ente prevede all'art. 34 (procedimento di rendicontazione) che la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto, alla relazione della giunta comunale, alla relazione dell'organo di revisione ed agli altri allegati previsti dalla legge, è messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 20 giorni prima del giorno fissato per la seduta di approvazione da parte del Consiglio; la proposta di deliberazione

consigliare del rendiconto della gestione, lo schema del rendiconto, la relazione illustrativa sono approvati dalla giunta comunale e consegnati al collegio dei revisori che ha a disposizione 10 giorni dalla consegna per redigere la propria relazione secondo le disposizioni di legge.

Ha altresì dichiarato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/4/2016 è stato approvato lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione per l'anno 2015; in data 22 aprile è stata consegnata al Revisore Unico tutta la documentazione necessaria all'espressione del parere ed in data 27 aprile 2016 è stata depositata presso l'ufficio ragioneria e resa disponibile sul sito dell'ente, tutta la documentazione necessaria per l'approvazione del rendiconto.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 è stato, altresì, approvato prima del rendiconto con delibera di C.C. n. 31 del 12/04/2016, entro il termine del 30.04.2016 a tale data prorogato con Decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016).

L'ente ha ritenuto inoltre utile segnalare, a parziale giustificazione del mancato rispetto del termine, che con contratto rep. n. 3087 del 23/07/2015, registrato a Vicenza 1 il 27/07/2015 al n. 4337 serie 1T, è stata costituita ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000 e smi. tra i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo l'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; l'operatività amministrativa della quale, con decorrenza 01.01.2016, in forza di apposita convenzione annuale è garantita dai dipendenti del Comune di Creazzo. L'impegno, particolarmente gravoso nella fase di avvio del nuovo ente (oltre n. 1800 ore lavorate nel corso del 2016) ha contribuito significativamente a ritardare l'esecuzione delle operazioni di riaccertamento e di rendicontazione per l'anno 2015 del Comune di Creazzo.

## **2) Riaccertamento straordinario e mantenimento residui vetusti.**

È stato rilevato che alla data del 1/1/2015, a seguito del riaccertamento straordinario il risultato di amministrazione risultava pari ad € 1.880.550,11 a seguito dell'eliminazione di nessun residuo attivo e passivo e alla reimputazione di residui attivi per un importo pari ad € 736.337,50 e di residui passivi per un importo complessivo pari ad € 1.265.899,48 (dei quali € 147.009,89 per residui passivi definitivamente eliminati che concorrono alla formazione del FPV), con la costituzione di un FPV pari ad € 529.561,98.

La composizione di detto risultato prevedeva un importo pari ad € 442.540,85 parte accantonata per FCDE, € 576.724,40 parte vincolata per vincoli derivanti da trasferimenti € 861.284,86, che costituiva il totale della parte destinata agli investimenti ed un importo pari a € 0,00 di parte disponibile.

Nell'esercizio 2015 sono stati utilizzati quasi interamente gli importi dell'avanzo, sia di parte vincolata che destinata per un importo pari ad € 1.256.634,13, con una differenza pari ad € 181.375,13 rispetto al totale.



Anche per l'esercizio 2015 si rileva un risultato di amministrazione piuttosto consistente (€ 1.300.613,29) la cui composizione risulta la seguente: € 470.876,53 parte accantonata per FCDE (a fronte di uno stanziamento in conto competenza di € 307.339,14); a questa somma vanno aggiunti € 86.752,63 "specifico per entrate di dubbia esazione", € 102.056,25 con la medesima denominazione ed € 42.117,58 per "maggiore spesa serv. Polizia locale" per un totale di € 701.802,99 di quota accantonata; € 278.879,84,40 parte vincolata dei quali € 646,56 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili ed € 278.233,28 per vincoli derivanti da trasferimenti; € 861.284,86 totale parte destinata agli investimenti; € 319.930,46 parte disponibile.

Preso atto del risultato positivo si sono però evidenziati alcuni elementi di perplessità.

Già con il riaccertamento straordinario la mancata cancellazioni di residui ha comportato un risultato di amministrazione alla data dell'1/1/2015 uguale a quello alla data del 31/12/2014; inoltre per il rendiconto 2015 era evidente che un importo pari ad € 4.457.307,95 di residui attivi fosse determinante nel definire un risultato positivo di amministrazione. Inoltre questa somma risultava costituita per il 9,72% da residui vetusti perlopiù di parte corrente, con un tasso di smaltimento pari al 50,13%.

L'ente ha ribadito che, già in occasione della rendicontazione 2014, era stata eseguita l'operazione di riaccertamento, applicando le regole della nuova contabilità armonizzata, pur avendo ritenuto incoerente e operativamente di difficile comprensione per la maggior parte degli uffici, considerare una registrazione contabile al 31.12.2014 un'obbligazione giuridica perfezionata da mantenere e diversamente al 01.01.2015 considerare la stessa registrazione un'obbligazione giuridica non perfezionata da eliminare. Con determinazione n. 292 del 30.04.2015 avente per oggetto "Verifica contabile e riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del conto del bilancio 2014" quindi si è proceduto a cancellare residui attivi per l'importo di € 1.977.380,59 e ad aumentare i residui attivi per l'importo di € 117.868,44 con un saldo negativo di € 1.859.512,15 mentre si è proceduto a cancellare residui passivi per l'importo di € 2.918.053,6.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04.06.2015, avente per oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto correttivo integrativo del d.lgs. 118/2011.", nella compilazione dei righe (b) e (c) dell'allegato 5/2 al D. Lgs. 118/2011 è stato indicato O (zero) in quanto come anzidetto già in sede di rendicontazione 2014 erano stati applicati i nuovi criteri.



Al fine di manifestare i motivi che giustificano il mantenimento in bilancio dei residui attivi l'ente ha allegato apposita tabella che riporterà l'aggiornamento al 19/06/2018 dei residui attivi superiori ad € 20.000,00, a dimostrazione del lento ma progressivo smaltimento degli stessi.

Riscontrando che in detta tabella erano presenti delle partite che sussistono a distanza di diversi anni ha precisato che:

- gli accertamenti n. 101/2010 di € 86.752,63 e n. 65 del 2011 di € 102.056,25, sono relativi a due ordinanze di ingiunzione di pagamento rispettivamente la n. 65 dell' 11 giugno 2010 e la n. 17 del 22 febbraio 2011, emesse dall'Ufficio Tecnico a fronte di abusi edilizi;
- gli accertamenti n. 309/2008 di € 21.220,27, n. 556/2008 di € 24.000,00 e n. 119/2010 di € 41.280,00 sono accantonamenti in contropartita all'assunzione di spese in conto capitale per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione del gas, giusti impegni n. 1668 del 31/12/2007, n. 1082 del 30/07/2008 e n. 1051 del 31/12/2012, non autorizzati dall'Ente a fronte dei quali però il concessionario ha provveduto a trattenere il canone. Al momento, in forza della legge finanziaria 2017, il contratto è stato prorogato in costanza di condizioni (favorevoli all'ente) ed alla cessazione della proroga (subordinata all'avvio dei bacini) si tenterà di recuperare tali somme;
- l'accertamento n. 726/2008 di € 25.000,00 è relativo al recupero del contributo dovuto a fronte dell'attività di tutoraggio prestata per l'implementazione del SIT — Sistema Informativo Territoriale;
- l'accertamento n. 340/2011 di € 39.016,07 è l'ultimo accertamento sull'imposta comunale sugli immobili mantenuto a bilancio, gli altri accertamenti seppur iscritti a ruolo per la riscossione coattiva da parte del Concessionario Equitalia Spa sono stati cancellati dalle scritture contabili dell'ente;
- gli altri accertamenti vetusti sono relativi ai ruoli sul tributo dei rifiuti (TIA, TARES e TARI) a fronte dei quali sono previsti idonei accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità, tale accantonamento trova parziale copertura finanziaria, come previsto dalla normativa, all'interno del piano finanziario annuale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto riguarda l'importo di € 147.009,89 per residui passivi, definitivamente eliminati che concorrono alla formazione del FPV, di cui al riaccertamento straordinario si conferma che trattasi di impegni compresi in quadri economici di opere pubbliche, per i quali l'obbligazione non risultava formalmente costituita non risultando agganciato alcun beneficiario.

È stata altresì prodotta una tabella riepilogativa, gli impegni cancellati. Con riferimento alle somme accantonate nell'avanzo ed alla modalità della loro costituzione l'ente ha segnalato che, relativamente all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'importo accantonato di € 470.876,53 è stato determinato avvalendosi del metodo semplificato che consente di applicare in aggiunta al fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01, il fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione dell'anno di competenza. La congruità del fondo crediti accantonato, in sede di rendicontazione, viene comunque verificata sulla base del punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.

Nello stesso fondo sono ricompresi il fondo svalutazione crediti del 2012 pari ad € 70.000,00, il fondo svalutazione crediti del 2013 pari ad € 56.000,00 e il fondo svalutazione crediti del 2014 pari ad € 97.927,39 per un totale complessivo di € 223.927,39.

Per quanto riguarda le ulteriori somme accantonate e precisamente l'importo di € 86.752,63 e l'importo di € 102.056,25 a fronte delle quali è stata indicata la dicitura "specifico per entrate di dubbia esazione", come anzidetto, trattasi di due ordinanze di ingiunzione emesse dall'ufficio tecnico in relazione alla rilevazione di abusi edilizi, rispettivamente l'ordinanza n. 65 del 11/06/2010 per la quale, eseguita l'iscrizione a ruolo dal Concessionario Equitalia Spa, lo stesso ha esperito la procedura del pignoramento mobiliare, senza alcun risultato in termini di recupero, mentre per l'ordinanza n. 17 del 22 febbraio 2011 è attualmente in corso una causa civile instaurata, presso il Tribunale di Vicenza, dal proprietario nei confronti del suo dante causa, nella quale è stato chiamato in causa in qualità di terzo il Comune di Creazzo. Per entrambe le ordinanze l'ente ha confermato il monitoraggio e la vigilanza costante da parte dell'ufficio ragioneria del Comune di Creazzo.

Per quanto riguarda infine la somma accantonata di € 42.117,58 con prot. n. 5306 del 14/03/2016 è stato trasmesso dall'Unione dei Comuni di Caldogeno, Costabissara ed Isola Vicentina Corpo di Polizia Locale — Distretto VIIC il rendiconto di gestione dell'anno 2015 e considerato che in quel momento, in cui era in corso la rendicontazione 2015, pure essendo possibile "aumentare" l'entrata non era possibile "aumentare" la spesa, si è ritenuto corretto accantonare una quota dell'avanzo generato dalla maggior entrata risultante dalla rendicontazione e rinviare all'esercizio 2016 l'adozione di una variazione di bilancio al fine di prevedere la necessaria copertura finanziaria alle maggiori spese rendicontate (il pagamento è avvenuto con mandato n. 3228 del 24.10.2016).

### **3) Servizi conto terzi e partite di giro**

SI è rilevato per l'anno 2015, alla voce "tipologia di servizi conto terzi", un totale di importo accertato e impegnato pari ad € 23.326,87 riscossi e pagati per il medesimo importo per i quali è stata indicata la tipologia di spesa "recupero spese elezioni regionali" e "spese elezioni regionali".

L'ente ha confermato di aver inserito le spese per le Elezioni Regionali del 31 maggio 2015 ed il relativo recupero, al titolo IV della spesa — Spese per servizi per conto di terzi ed al titolo VI dell'entrata — Rimborso spese per servizi per conto di terzi.

In ragione dell'elaborazione della presente risposta è stata verificata la correttezza o meno dell'allocazione eseguita, riscontrando che le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, non hanno natura di "Partite di giro" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio.

L'amministrazione comunale ha riconosciuto di aver commesso un errore nell'allocazione di tali poste e ha assicurato che nei prossimi esercizi tali spese saranno allocate al titolo I spese correnti.

## **DIRITTO**

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli



*Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo* (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2015/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità

conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei Conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Creazzo di cui ai rilievi istruttori formulati, con nota prot. 417 del 23/01/2018, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune con nota del 27/06/2018 (prot. Cdc 6203 del 13/07/2018) deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate;

#### **1) APPROVAZIONE TARDIVA DEL RENDICONTO**

Il Collegio, pur tenendo conto delle difficoltà riportate dall'Ente, ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

La mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare



i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Va inoltre ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi più sopra enunciati.

## **2) RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO E MANTENIMENTO RESIDUI VETUSTI.**

In punto di gestione dei residui, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR, concernente le linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali, ha osservato come "per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock dei residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione".

Su tale aspetto critico, il Collegio riscontra un andamento nella gestione dei residui difforme dalle attese su riportate le quali, però, si riferiscono al passaggio a regime della riforma contabile recata dall'armonizzazione contabile mentre nella fattispecie si versa nel primo anno di applicazione del principio contabile applicato della competenza finanziaria cosiddetta "potenziata" (preceduto, però, già dalla ricognizione straordinaria dei residui al 01/01/2015). Infatti, a tal proposito, si rammenta come la Sezione Autonomie, nella deliberazione ibidem, abbia rilevato che "il riaccertamento straordinario ha avuto lo scopo di adeguare i residui attivi e passivi, conservati al 31 dicembre 2014 in forza delle regole vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma contabile, al principio della competenza finanziaria potenziata che, a far data dal 1° gennaio 2015, è divenuto la regola fondamentale da applicare alla gestione finanziaria degli enti e, quindi, anche alla gestione dei residui".

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del TUEL). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

La Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere

in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie.

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale; l'Ente, cioè, non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del TUEL, così come ripreso anche dai Principi contabili), dopodiché deve essere eliminato anche dal Conto del patrimonio, con contestuale riduzione del patrimonio.

Nella maggior parte dei casi la procedura si completa nell'esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'ente sino a che l'operazione non viene a conclusione: occorre però adottare alcune regole specifiche e tenere un comportamento prudente poiché, con specifico riferimento ai residui, possono essere mantenuti fra i residui attivi dell'esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che garantisca all'ente territoriale creditore la relativa entrata.

La Sezione conclusivamente invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile.

### **3) SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), al paragrafo n. 7 (punto 7.1.) ribadisce che trattasi di "transazioni" poste in essere per conto di altri soggetti, aggiungendo, quale ulteriore elemento idoneo ad individuare le fattispecie riconducibili a tale categoria con assoluta precisione, l'assenza di discrezionalità e di autonomia decisionale da parte dell'ente, la quale, a sua volta, esclude la natura autorizzatoria delle relative operazioni e che deve ravvisarsi qualora l'ente non concorra a determinare alcuno dei seguenti aspetti della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Il Principio richiamato, inoltre, riporta, a titolo esemplificativo, le operazioni che rivestono natura di servizi per conto di terzi, tra le quali figurano: quelle "svolte dall'ente come «capofila», solo come mero esecutore della spesa, nel caso in cui riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti"; la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente che ha un proprio bilancio di previsione e consuntivo; la riscossione di tributi o di altre entrate



per conto di terzi.

Per converso, secondo il medesimo Principio, che le elenca sempre a titolo esemplificativo, non costituiscono servizi per conto di terzi, le seguenti operazioni: le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate; le operazioni svolte per conto di un altro soggetto che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni; i finanziamenti comunitari, ove non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti; le operazioni in attesa di imputazione definitiva in bilancio.

Sotto il profilo qui considerato, che deve necessariamente richiamare l'attenzione dell'organo di revisione e del Ragioniere capo sul punto, va attentamente evitato che nei servizi per conto terzi, vengano incluse spese che debbono trovare invece allocazione in altre componenti del bilancio. Infatti, l'allocazione di spese in un titolo non pertinente, ma sicuramente irrilevante ai fini dell'individuazione dei limiti imposti per le spese correnti dall'avvenuta violazione del patto di stabilità, può implicare l'elusione del patto stesso e una violazione dei principi di veridicità e di attendibilità del bilancio.

Si rammenta altresì che la non corretta imputazione delle voci di bilancio relative ai servizi per conto terzi che integri una anomala modalità di gestione, che sia emersa anche attraverso le rilevazioni SIOPE, costituisce ai sensi del riscritto art. 148, 2° comma, del TUEL, valido motivo per attivare da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 3 del richiamato articolo 148 prevede che la stessa Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo esterno sugli enti territoriali può attivare la surrichiamata procedura.

#### P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, e della successiva istruttoria:


1. in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva in ordine alla determinazione del risultato di amministrazione ed alla corretta contabilizzazione dei residui, **raccomanda all'amministrazione comunale di Creazzo (VI) di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed i principi vigenti in materia di armonizzazione contabile;**
2. **raccomanda all'amministrazione comunale di Creazzo (VI) di rispettare i principi contabili in materia di servizi conto terzi e partite di giro;**
3. **raccomanda il rispetto dei termini nell'approvazione del rendiconto;**
4. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della

segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Creazzo (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2018.


Il Magistrato relatore

Maria Laura Brislei



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il **14 NOV. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa ~~Raffaella Brandolese~~

LETIZIA ROSSINI  
